

# Normativa di Riferimento

D.M. 269/2010  
EMENDATO con il D.M.  
56/2015

## **Art. 4**

### ***Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali***

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente:

#### **a) Investigazione privata:**

**a.I) attività di indagine in ambito privato**, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

**a.II) attività di indagine in ambito aziendale**, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

**a.III) attività d'indagine in ambito commerciale**, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

**a.IV) attività di indagine in ambito assicurativo**, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

**a.V) attività d'indagine difensiva**, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art. 222 delle norme di coordinamento del Codice di procedura penale e dall'art. 327 bis del medesimo Codice;

**a.VI) attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.**

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I, a.II, a.III e a.IV i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'art. 259 del Regolamento

d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

## **b) Informazioni commerciali:**

**b.1) attività**, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

### **Art. 8**

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

**Comma 3.** In caso di richiesta di estensione di licenza **Gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.**

#### ***Allegato H***

***Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all'art. 257, comma 2. Del Regolamento di esecuzione degli Istituti di Investigazione Privata e di informazioni commerciali***

**1.** Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.

**2.** Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

☒ il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attività **dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art. 16 TULPS;**

I requisiti dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza **del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;**

☒ la tipologia dei servizi che intende svolgere;

☒ il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);

☒ la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);

☒ la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica)

## CHIARIMENTI NORMATIVI

Si rappresenta alla S.V., che nel **DM 269/2010** aggiornato con il **DM 56/2015**, sia **nell'art 8 comma 3, che nell'allegato H al punto 2 del DM 269/2010** e succ. modifiche ; **non si fa riferimento alcuno sulla non inidoneità della sede operativa in quanto deve garantire la non promiscuità tra le attività che si andrebbero a esercitare.**

Si precisa che dalla lettura del DM 269/2010 e successive modifiche, si evince che nella sede operativa autorizzata, si possono svolgere tutte le attività previste dall'art 4. Inoltre si precisa , che nell'Allegato H al punto 2 del sopracitato DM, **“ le sedi dell'attività dovranno essere idonee solo ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art. 16 TULPS”**